

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012

**436ª Seduta**

Presidenza del Presidente

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

IN SEDE REFERENTE

**(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive**

**(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori**

**(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive**

**(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati**

**(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige**

**(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime**

**(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione**

**(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento**

**(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**

**(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza**

**(257) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,**

***n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive***

***(696) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali***

***(708) CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità***

***(748) MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza***

***(871) CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(1105) PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(1549) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(1550) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361***

***(1566) CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(1807) ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci***

***(2098) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali***

***(2293) RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali***

***(2294) RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica***

***(2312) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

***(2327) CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale***

***(2357) MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533***

***(2634) SANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato***

- (2650) BIANCO.** - *Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*
- (2700) QUAGLIARIELLO ed altri.** - *Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*
- (2846) Anna FINOCCHIARO ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*
- (2911) BELISARIO ed altri.** - *Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*
- (2938) PETERLINI.** - *Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*
- (3001) BENEDETTI VALENTINI.** - *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*
- (3035) TOMASSINI.** - *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*
- (3076) DEL PENNINO ed altri.** - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*
- (3077) DEL PENNINO ed altri.** - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*
- (3122) CECCANTI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*
- (3406) Albertina SOLIANI ed altri.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*
- (3410) CALDEROLI ed altri.** - *Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (3418) BELISARIO.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (3424) PISTORIO e OLIVA.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

**(3477) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica**

**(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica**

**(3485) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**

**(3486) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**

**- e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il relatore **MALAN** (PdL) dà conto di alcune correzioni da apportare alla proposta di testo unificato predisposta nella giornata di ieri. In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera n), al numero 5), si deve fare riferimento al maggior numero di voti (non di seggi) espressi per le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), occorre correggere il testo facendo riferimento ai voti validi espressi nell'insieme delle regioni. Inoltre, segnala l'ipotesi di prevedere una disciplina transitoria per l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero, nel presupposto che l'inversione dell'opzione possa essere applicata solo a partire dalle elezioni successive a quelle della prossima primavera.

Il **PRESIDENTE** dà atto che i relatori hanno presentato due distinte proposte di testo unificato, da adottare quale base per il seguito dell'esame, entrambe pubblicate in allegato. Si procederà innanzitutto alla votazione della proposta presentata dal relatore Malan, in ragione della priorità nella presentazione.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, considerato che la proposta ricalca l'ipotesi da lui avanzata nelle sedute precedenti, se si eccettuano alcuni profili tecnici e una questione sostanziale.

Anzitutto, il riferimento alle circoscrizioni di cui all'allegato A postula una revisione delle circoscrizioni che richiederà del tempo.

Osserva che, in base alle disposizioni contenute nel testo, la lista o coalizione di liste che ottiene il maggior numero di voti, conseguendo perciò il premio potrebbe formare una maggioranza parlamentare solo con il 39 per cento dei voti. Pertanto, potrebbe darsi il caso in cui la parte vincente, anche ottenendo il premio di maggioranza, sarebbe all'opposizione ovvero potrebbe dividersi nella dislocazione tra maggioranza e opposizione parlamentare. In proposito, rileva anche che non è indicata una soglia minima di voti per l'attribuzione del premio di maggioranza, soglia che la Corte costituzionale aveva sollecitato in occasione di pronunce più volte ricordate.

La previsione di due preferenze, a suo avviso, è in contrasto con l'esito del *referendum* che nel 1991 ha sancito l'abolizione delle preferenze multiple. Inoltre, il termine per l'indicazione dell'opzione (30 giorni) con riferimento alla causa di ineleggibilità dei componenti delle giunte regionali è incoerente con i termini previsti per cause di ineleggibilità di altre cariche o funzioni.

Infine, sottolinea l'esigenza di verificare la puntualità dei riferimenti agli elenchi di candidati, specificando quando si tratti di quelli la cui elezione è determinata con i voti di preferenza ovvero di quelli della lista bloccata, ed esprime perplessità sull'opportunità di

applicare il metodo d'Hondt per l'assegnazione dei seggi alla Camera dei deputati, che può determinare uno svantaggio ingiustificato per le formazioni politiche di minore entità.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (PD) sottolinea il significato del voto a cui si accinge la Commissione, cioè la comune volontà dei Gruppi di riformare la vigente legge elettorale.

Nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di testo unificato avanzata dal relatore Malan, ritiene assai arduo pronunciarsi a favore del voto di preferenza. Occorre considerare i fatti che hanno turbato l'opinione pubblica e l'evidenza che la prossima campagna elettorale sarà scandita da interventi e indagini della polizia giudiziaria, per accertare episodi di corruzione causati dalla commistione fra politica e affari criminali, anche illeciti, che si verifica in diversi ambiti. Vi è il rischio che si comprometta la dignità del Paese, oltre che della politica.

Inoltre, ritiene che le obiezioni avanzate dal senatore Calderoli a proposito della mancata indicazione di una soglia minima per il conseguimento del premio di maggioranza siano infondate, vista la misura esigua del premio.

Il senatore [D'ALIA](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di testo unificato avanzata dal senatore Malan: essa rappresenta una sintesi delle diverse posizioni assunte dai partiti e di alcune indicazioni condivise anche dal Partito Democratico: intravede quindi la possibilità di giungere, infine, all'approvazione di un testo condiviso.

Per quanto riguarda i dubbi della senatrice Finocchiaro sulla reintroduzione del voto di preferenza, sottolinea l'esigenza prioritaria di rimuovere l'attuale sistema di cooptazione, tenendo conto che nel frattempo il prestigio dei partiti anziché migliorare è perfino peggiorato. Nondimeno, occorre evitare che il voto di preferenza sia utilizzato come fattore distorsivo della competizione elettorale, con l'introduzione di regole rigorose e sanzioni effettive, anche sotto il profilo economico, nei confronti dei partiti che non selezionano candidati irreprensibili.

Il senatore [BELISARIO](#) (IdV) ricorda che la sua parte politica ha promosso una raccolta di firme per un *referendum* abrogativo della vigente legge elettorale. Sebbene il testo unificato proposto dal relatore Malan contenga soluzioni condivisibili, la sua parte politica voterà contro. In particolare, non è condivisibile la reintroduzione del voto di preferenza, che potrebbe determinare degenerazioni nella competizione elettorale: infatti, l'eccessiva estensione delle circoscrizioni elettorali, a suo avviso, renderà vani i limiti e le sanzioni per contenere le spese elettorali. Inoltre, la mancata previsione di una soglia minima di consensi per il conseguimento del premio di maggioranza e soprattutto l'assenza di una garanzia circa la governabilità del sistema politico determineranno gravi difficoltà anche nella prossima legislatura.

Il senatore [GASPARRI](#) (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di testo unificato avanzata dal relatore Malan. L'adozione di un testo base consente di trasmettere un segnale positivo all'opinione pubblica, dopo i ripetuti messaggi polemici indirizzati al Parlamento.

Nel merito, condivide l'impianto e i chiarimenti tecnici da ultimo illustrati dal senatore Malan. A proposito del voto di preferenza, osserva che i timori manifestati dovrebbero riguardare soprattutto le elezioni locali, dove gli effetti dei fenomeni corruttivi sono più evidenti. È bensì opportuno prevedere limiti e sanzioni per evitare fenomeni degenerativi, ma non è affatto garantito che sarebbe più trasparente un sistema basato sui collegi uninominali, con le connesse procedure di elezioni primarie che si realizzerebbero senza alcuno controllo pubblico.

Il senatore [PISTORIO](#) (Misto-MPA-AS) preannuncia un voto favorevole, anche nella consapevolezza dei limiti che, a suo avviso, presenta l'impianto illustrato dal relatore Malan. Giudica insufficienti le deroghe alla soglia di sbarramento, perché non tengono conto delle esperienze politiche, anche di grande rilievo, maturate in ambito regionale; il riferimento interregionale sembra ritagliato per soddisfare le esigenze di una sola e ben individuata forza politica. Inoltre, il premio di maggioranza e l'applicazione del metodo d'Hondt per l'attribuzione

dei seggi alla Camera dei deputati aggraveranno il sacrificio delle formazioni minori a vantaggio dei partiti più grandi.

È deludente, a suo avviso, il mantenimento di una consistente quota di seggi assegnati con lista bloccata: nell'attuale fase di degrado dell'immagine della politica presso l'opinione pubblica, ciascun candidato dovrebbe affrontare con coraggio la campagna elettorale, rimettendo il successo solo al consenso degli elettori.

Infine, pur apprezzando le argomentazioni della senatrice Finocchiaro, ritiene che vada salvaguardato il diritto dei cittadini a scegliere i propri rappresentanti, con sanzioni anche gravi contro i fenomeni degenerativi.

Il senatore [RUTELLI](#) (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) giudica positivo il tentativo della Commissione dare impulso all'esame delle iniziative per la revisione della legge elettorale e ringrazia il relatore Malan per il carattere aperto che ha voluto dare alla sua proposta. Pur manifestando riserve a nome della componente del Gruppo cui egli appartiene, dà atto che l'altra componente, rappresentata nella votazione dal senatore Digilio, considera prioritaria la scelta degli eletti da parte degli elettori mediante il voto di preferenza e il fatto nuovo che finalmente il confronto potrà entrare nel merito delle proposte.

In ogni caso, egli giudica negativamente l'eventualità - resa possibile dalla proposta - che il premio di maggioranza sia attribuito a liste o coalizioni di liste che, a causa del mancato conseguimento della maggioranza parlamentare, potranno essere costrette, tutte o parte di esse, al ruolo di opposizione. Più in generale ritiene che la proposta sia ritagliata sulle esigenze di partiti che, nell'attuale fase politica, sono destinati a mutare la propria fisionomia: vi è da attendersi che la legge elettorale sia nuovamente cambiata nella prossima legislatura.

Il senatore [SAIA](#) (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, nel presupposto che l'esame consentirà di migliorare il testo attraverso gli emendamenti. Inoltre, l'auspicabile revisione degli assetti istituzionali, che potrà essere realizzata anche attraverso un'Assemblea costituente, probabilmente indurrà a un ulteriore adattamento della legge elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che tutti i Gruppi hanno manifestato il proprio orientamento attraverso gli interventi dei loro rappresentanti. Dà quindi la parola per brevi interventi ai senatori Fantetti e Peterlini. A sua volta, come esponente della componente socialista del proprio Gruppo, preannuncia il proprio voto contrario, motivato in primo luogo dalla proposta di adottare un sistema elettorale fondato in larga misura sul voto di preferenza, che si rivela sempre di più come un fattore di corruzione dell'agire politico.

Il senatore [FANTETTI](#) (*PdL*) ringrazia il relatore Malan per le precisazioni fornite all'inizio della seduta circa l'interpretazione delle disposizioni sull'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero e sottolinea l'esigenza di assicurare l'effettività di quel diritto, anche attraverso apposite norme transitorie. Esprime comunque alcune riserve sull'inversione dell'opzione, un regresso dalle procedure adottate anche di recente in altri importanti Paesi.

Il senatore [PETERLINI](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si riserva di valutare con maggiore approfondimento la proposta di testo unificato, tuttavia apprezza il tentativo di individuare una soluzione di compromesso. Prende atto con soddisfazione che sia la proposta in votazione sia quella dell'altro relatore salvaguardano la rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche.

Il relatore [MALAN](#) (*PdL*) prende atto delle osservazioni svolte, con particolare riguardo all'opportunità di riconsiderare l'estensione delle circoscrizioni elettorali e all'ipotesi di una soglia minima di consensi ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, in considerazione delle argomentazioni contenute in alcune pronunce della Corte costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#), prima di procedere alla votazione, informa che i lavori della Commissione saranno organizzati in modo da evitare che le soluzioni legislative possibili siano

condizionate dalla mancanza di tempo utile per predisporre le procedure necessarie a una applicazione fin dalle prossime elezioni. Pertanto, l'ulteriore corso dell'esame si svolgerà passando senz'altro alla trattazione degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di adottare quale base per il seguito dell'esame il testo unificato presentato dal relatore Malan: la Commissione approva.

La Commissione, infine, conviene di fissare per le ore 18 di mercoledì 17 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo unificato appena adottato quale base di esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,25.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708,  
748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2634,  
2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418,  
3424, 3428, 3477, 3484, 3485 E 3486**

**Art. 1.**

*(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto di cui al primo comma e con gli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni, con arrotondamento all'unità più prossima, i 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale. I seggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale.»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 7, primo comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) i componenti delle Giunte regionali;»;

e) all'articolo 18-*bis*, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

3-*bis*. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere.»;

f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - 1. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in più di un primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della medesima lista.

3. Il candidato risultato eletto in più elenchi deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85.»;

g) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza.»;

h) all'articolo 58:

1) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere la preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe.»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, il voto si intende attribuito

esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.»;

i) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze e passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascuna lista e di quelli di preferenza, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.

2. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»;

l) all'articolo 71, primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

m) all'articolo 77:

1) al comma 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze. A parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età.»;

2) al comma 2, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»;

n) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano

nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 2) successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; alla lista o alla coalizione di liste di cui al numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2; nel caso si tratti di una coalizione, ripartisce il premio fra le liste ammesse al riparto di cui al numero 3) seguendo il procedimento di cui al numero 4);

6) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 5);

7) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale, ottenuto dividendo il totale dei voti per il numero dei seggi spettanti, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati,

la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

o) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):

1) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis*);

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, in base all'ordine di presentazione;

2) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, proclama eletto un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3;

3) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis*);

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui al comma 2.

2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1, numero 5), qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella circoscrizione, assegna i seggi a tale lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del comma 1, numero 1), del presente articolo. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del citato comma 1, numero 1). L'esito delle operazioni di cui al presente comma è comunicato agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.»;

p) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-*bis*), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 2.».

2. In sede di prima applicazione della previsione di cui alla lettera a-*bis*) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente articolo, la causa di

ineleggibilità ivi prevista non ha effetto qualora le funzioni esercitate siano cessate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 2.**

*(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.

2-*bis*. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima.»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.

1-*ter*. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 9, comma 4, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

c) nel titolo II, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente.»;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

4-*bis*. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere.

4-ter. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di una lista con diverso contrassegno né in più di un primo elenco di cui all'articolo 2, comma 1-bis, neppure con il medesimo contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco di cui all'articolo 2, comma 1-bis, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

4-quater. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della medesima lista.

4-quinquies. Il candidato risultato eletto in più elenchi deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

e) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-bis»;

2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 23 del predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

f) all'articolo 11, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza.»;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta; l'elettore può esprimere l'eventuale voto di preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe di cui all'articolo 11, comma 3.

2. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso uno o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo.»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione rispettivamente dalla lista o dalla coalizione di liste;

b) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria

redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze; a parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) nonché, ai fini di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);

- b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione;
- 3) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, proclama eletto un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 4;
- 4) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);
- 5) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del numero 1) del presente comma»;

m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 5).».

### **Art. 3.**

*(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma.»;

b) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido

rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.».

#### **Art. 4.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### **TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE BIANCO**

**PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3477, 3484, 3485 E 3486**

#### **Art. 1.**

*(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso a favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste concorrenti nelle circoscrizioni.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico e in 309 collegi uninominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale sulla base dei voti espressi ai singoli candidati nei collegi uninominali, con l'attribuzione di un premio, pari a 76 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per ciascuna lista sono eletti, per una quota pari al 50 per cento dei seggi da attribuire nella circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati presentatisi nei collegi uninominali, collegati alla medesima lista, che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispettivo collegio uninominale e, per la restante quota, i candidati inseriti nella lista circoscrizionale in base all'ordine di presentazione.»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto di cui al primo comma e con gli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni, con arrotondamento all'unità più prossima, i 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale. I seggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto.»;

d) all'articolo 7, primo comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:  
«a-bis) i componenti delle Giunte regionali;»;

e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. -- 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia riusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.»;

f) all'articolo 18-bis, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno.

3-bis. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore»;

g) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«1. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85.»;

h) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;

6-ter) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e le candidature nei collegi uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;

6-quater) dichiara nulle le candidature nelle liste circoscrizionali di candidati che hanno accettato la candidatura in più di una lista»;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. -- 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato sarà riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso;

2) comunica ai delegati delle liste e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura -- ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 4);

4) provvede, per mezzo della prefettura -- ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione»;

l) all'articolo 31, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico rettangolo, su un'unica colonna; nello spazio accanto ad ogni contrassegno si trova a sinistra il nome del candidato nel collegio uninominale. L'ordine dei contrassegni delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre»;

m) all'articolo 58, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e il nome del candidato nel collegio uninominale»;

n) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- 1. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale»;

o) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- 1. Compite le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il nominativo del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è collegato e passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascun candidato, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.

2. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

p) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;

2) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

3) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);

4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste ai sensi dell'articolo 14-bis, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista che compone la coalizione, calcolate ai sensi del numero 3);

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, calcolata ai sensi del numero 3), e di ciascuna coalizione di liste, calcolata ai sensi del numero 4)»;

q) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. -- 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione medesima; individua quindi le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale è pari almeno al 15 per cento del totale nazionale dei voti validi;

- 3) individua quindi le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi. Tali liste, salvo quanto stabilito ai numeri 4) e 5), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;
- 4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), ammette alla assegnazione dei seggi: le liste che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi in non meno di cinque circoscrizioni; le liste appartenenti ad una coalizione la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 15 per cento dei voti validi e la cui cifra elettorale sia almeno pari al 4 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;
- 5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse; individua altresì la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata;
- 6) verifica se gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi. In caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati con tali proclamazioni e lo sottrae al totale di 617 seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; al risultato così ottenuto si detraggono ulteriori 76 seggi da assegnare ai sensi del numero 8); il risultato di tali operazioni costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;
- 7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa alla attribuzione dei seggi successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire ai sensi del numero 6) e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
- 8) alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata assegna ulteriori 76 seggi. Nel caso in cui gli ulteriori 76 seggi debbano essere assegnati ad una coalizione di liste, questi sono ripartiti tra le liste tra loro collegate; a tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista collegata ammessa per numeri interi successivi sino a concorrenza dei 76 seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
- 9) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi dei numeri 7) e 8), gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dei numeri 7) e 8) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
- 9.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui ai numeri 7) e 8) e secondo le modalità di cui all'articolo 84;
- 9.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati

nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo;

10) determina il numero totale di seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste, sommando i seggi attribuiti a ciascuna lista con le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9).

2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista e a ciascuna coalizione di liste ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10). A tal fine:

1) determina il quoziente elettorale nazionale della lista o della coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di maggioranza, dividendo la cifra elettorale nazionale di tale lista o coalizione di liste per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alla medesima lista o coalizione;

2) determina il quoziente elettorale nazionale delle altre liste e delle altre coalizioni di liste ammesse alla ripartizione dei seggi, dividendo il totale delle cifre elettorali di tali liste e coalizioni di liste per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alle medesime liste e coalizioni;

3) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista o alla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 1) del presente comma;

4) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle altre liste e alle altre coalizioni di liste, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 2) del presente comma;

5) moltiplica, quindi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista e a ciascuna coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizioni per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste o coalizioni che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

6) accerta successivamente se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista e a ciascuna coalizione corrisponda al numero dei seggi da assegnare. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista o coalizione di liste che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste o coalizioni di liste, dalla lista o coalizione che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste e le altre coalizioni di liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista o alla coalizione in quelle circoscrizioni nelle quali tale lista o coalizione li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre la lista o la coalizione di liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste o coalizioni di liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste o coalizioni di liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista o coalizione con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o al gruppo di liste apparentate eccedentari sono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li abbiano ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o al gruppo di liste apparentate deficitari sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

3. Compiute le operazioni di cui al comma 2 l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascun gruppo di liste apparentate dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse per il numero di seggi assegnati al gruppo di liste apparentate nella circoscrizione ai sensi del comma 2. Nell'effettuare tale

divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista apparentata per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 2. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

4. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'ufficio centrale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati nei collegi uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 3. In caso positivo, i seggi eccedentari sono sottratti alle altre liste cui spettano seggi nella medesima circoscrizione, a partire dalla lista che ha conseguito la cifra elettorale più bassa.

5. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

r) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. -- 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):

1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista o alla coalizione di liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

- 2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 1);
- 2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo.
- 3) L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).
- 4) Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa.
- 5) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale»;

s) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. -- 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella lista circoscrizionale, se risulta vacante il seggio di un deputato eletto nella lista circoscrizionale, ovvero al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), qualora risulti vacante il seggio di un deputato eletto nella graduatoria medesima. Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), si dà luogo ad elezione suppletiva.

2. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

3. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

## **Art. 2.**

*(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale sulla base dei voti espressi ai singoli candidati nei collegi uninominali, con l'attribuzione di un premio pari 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi nell'insieme delle regioni, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale.

*2-bis.* Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, con arrotondamento all'unità più prossima e i collegi uninominali, in un numero pari al cinquanta per cento del totale dei seggi in palio nel territorio nazionale, con arrotondamento all'unità più prossima»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per ciascuna lista circoscrizionale sono eletti, per una quota pari al 50 per cento dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati nei collegi uninominali sulla base dei voti ottenuti da ciascuno di essi e, per la restante parte, i candidati inseriti in un'apposita lista in base all'ordine di presentazione.

1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto»;

c) nel titolo II, all'articolo 7 è premesso il seguente:

«Art. 6-bis. -- 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente»;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi

4-bis. 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia ricusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio

diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

4-ter. Ogni candidato può presentarsi sia in un collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale cui è collegato. Il candidato risultato eletto sia nel collegio uninominale sia nella lista circoscrizionale deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

e) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-bis»;

2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 23 del predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361»;

f) all'articolo 11, il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Accanto a ogni contrassegno di lista sono indicati i nominativi dei candidati nei collegi uninominali.»;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. -- 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. -- 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361:

a) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che abbia ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;

b) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);

d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della regione e la cifra elettorale regionale di ciascuna lista calcolata ai sensi del numero 3)»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. -- 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna coalizione di liste, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

individua quindi le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno l'8 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 15 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi, alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 7), facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 1);

2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo.

3) L'Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1).

4) Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio

centrale regionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa.

5) Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale »;

m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 5)».

### **Art. 3.**

*(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n.459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma»;

b) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento».

### **Art. 4.**

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto, 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, dei collegi

uninominali per la elezione della Camera dei deputati e un decreto legislativo per la determinazione, in ciascuna regione, dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi si conforma, per quanto possibile, ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri di cui alla presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il 25 per cento. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato arrotondando all'unità inferiore il quoziente ottenuto dividendo per due il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati su proposta del Ministro dell'interno, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro venti giorni dalla trasmissione. Qualora, nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo non intenda conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari, il Governo deve inviare al Parlamento, il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri delle Commissioni qualora gli stessi non siano espressi entro il termine previsto.

#### **Art. 5.**

*(Revisione delle sanzioni relative alle violazioni dei limiti alle spese elettorali dei candidati)*

1. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole «da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni» sono sostituite con le seguenti «da euro cinquantamila a euro duecentomila»;

b) al comma 9 le parole: «per un ammontare pari o superiore al doppio» sono sostituite dalle seguenti «per un ammontare pari o superiore al limite stesso aumentato di un quarto».

#### **Art. 6.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

